COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 16-06-2025

OGGETTO: DIVIETO ESPOSIZIONE SU AREA PUBBLICA DI BIDONI RACCOLTA RIFIUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI PUBBLICI ESERCIZI NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE. ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E DECORO URBANO.

PREMESSO:

CHE la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

RILEVATO che è obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di attuare livelli maggiormente qualitativi della vita della nostra comunità, da realizzare anche attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro urbano;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre piani e programmi tendenti a svolgere azioni rivolte all'introduzione di sistemi atti a preservare il decoro urbano nonché tutte quelle azioni atte a evitare il propagarsi di odori nauseabondi provenienti da contenitori della spazzatura ubicati nelle pubbliche aree da parte degli esercenti di pubblici esercizi;

CONSIDERATO, altresì, che le frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte risultano borgate prettamente a vocazione turistiche e quindi necessita preservare il decoro urbano al fine di dare un'immagine della Città seria ed efficiente e a misura d'uomo;

RICHIAMATI gli artt. 13 e 18 del Titolo III (Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dell'8 giugno 2011;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 29 maggio 2023 avente per oggetto *"Definizione delle violazioni e determinazione delle sanzioni in materia di igiene urbana – modifica ed integrazione delle Ordinanze n. 02 del 30/02/2019 e n. 57 del 10/08/2020"*;

RITENUTO, pertanto, di dovere inibire nelle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte il posizionamento dei bidoni di raccolta dei rifiuti, da parte degli esercenti dei pubblici esercizi, sul suolo e aree pubbliche ad eccezione di quelli che la raccolta è prevista secondo calendario della raccolta differenziata;

RITENUTO, altresì, mitigare la vista al pubblico dei bidoni della spazzatura, qualora siano posizionati in aree private ma prospicenti strade pubbliche;

CHE in caso di violazione delle disposizioni previste dall'odierno provvedimento, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii da € 25,00 a € 5 00,00;

CHE oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria della revoca del titolo concessorio delle aree e spazi pubblici;

CHE gli esercenti dei pubblici esercizi delle località interessate, possono rivolgersi al competente Ufficio SUAP per concordare opportune soluzioni anche per l'eventuale mitigazione dei bidoni della spazzatura;

VISTI:

- la legge n. 689/81;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 7-bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 13 e 18 del Titolo III (Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dell'8 giugno 2011;
- l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 29 maggio 2023;

ATTESA la propria competenza;

O R D I N A

per i motivi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo

a tutti gli esercenti di pubblici esercizi delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte a decorre da giorni 5 (cinque) della notifica della presente Ordinanza:

È fatto divieto assoluto di esporre su aree e spazi pubblici, i contenitori dei rifiuti della raccolta differenziata ad eccezione di quelli che la raccolta è prevista secondo calendario.

È fatto obbligo di mitigare la vista dei contenitori della raccolta differenziata, secondo le direttive promanate dall'Ufficio SUAP, qualora siano posizionati su aree private ma prospicienti la pubblica via.

SANZIONI

a) che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (da € 25,00 a € 500,00), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale);

b) che sarà applicata, inoltre, la sanzione accessoria della revoca del titolo concessorio dell'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

AVVERTE

che l'Ufficio SUAP del Comune di Castelvetrano è disponibile a ricevere gli esercenti dei pubblici esercizi destinatari della presente Ordinanza, onde proporre e ricevere eventuali soluzioni.

DISPONE

I) che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei tempi, nelle forme e modi di cui alle vigenti norme in materia;

II) che la presente Ordinanza sia notificata, a cura dei messi notificatori, agli esercenti dei pubblici esercizi destinatari e che, a notifica avvenuta, copia sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti delle

Forze di Polizia dello Stato, sull'adempimento di quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della medesima, tutti i contravventori.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana o, in alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

a) Responsabile della V Direzione Organizzativa dell'Ente;
b) Responsabile della VI Direzione Organizzativa dell'Ente;
c) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Trapani;
d) Questura della Provincia di Trapani;
e) Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano;
f) Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano;
g) Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;
h) Stazione Carabinieri di Marinella;
i) Compagnia Guardia di Finanza di Castelvetrano;
j) Distaccamento di Castelvetrano Corpo Forestale della Regione Siciliana;
k) Agli Organi di Stampa locali per la massima diffusione.

Il Responsabile della VIII D.O.
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane)

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.